

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 4 aprile 2023, n. 59

Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». (23G00065)

(GU n.126 del 31-5-2023)

Vigente al: 15-6-2023

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ed, in particolare, i commi 3 e 3-quater che stabiliscono i soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del Registro medesimo;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 che rinvia, tra l'altro, ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione della disciplina del Registro elettronico nazionale, dei modelli di registro cronologico e dei formulari di identificazione, nonché le modalità di tenuta degli stessi in formato digitale e di

trasmissione dei dati al Registro e le modalita' di svolgimento delle funzioni di gestione e supporto da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 188-bis;

Visto l'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina le violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, e l'articolo 6, comma 1, relativi al modello unico di dichiarazione in tema di rifiuti, riguardo agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e relative norme di attuazione, quali funzionali alle attivita' di segnalazione e rapporto (reporting) all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2013;

Viste le «Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - maggio 2021» in vigore dal 1° gennaio 2022, concernenti le regole tecniche in materia di formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Vista la determinazione AGID n. 406/2020, Adozione della Circolare recante la linea di indirizzo sull'interoperabilita' tecnica e la circolare n. 1/2020 del 9 settembre 2020, recante Linea di indirizzo sull'interoperabilita' tecnica e relativi allegati;

Vista la determinazione AGID n. 547/2021, Adozione delle «Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilita' tramite API dei sistemi informatici» e delle «Linee guida sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Rilevato che in base al nuovo quadro normativo il «sistema di tracciabilita' dei rifiuti» si compone delle procedure e degli strumenti relativi agli adempimenti ambientali di cui ai registri cronologici di carico e scarico, per la gestione della contabilita' dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti, per le movimentazioni e trasporto, nonché della comunicazione al catasto dei rifiuti, i cui dati vengono integrati nel RENTRI;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la missione M2-C1, Riforma 1.1, - Strategia nazionale per l'economia circolare, che prevede l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, sistema fondato sul RENTRI;

Visti i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per la Riforma 1.1 Strategia nazionale per l'economia circolare dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione

del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, ed in particolare il traguardo M2C1- previsto per il secondo trimestre - rappresentato dall'approvazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 259, che adotta la Strategia nazionale per l'economia circolare;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, con il quale e' stato approvato il Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti;

Considerato che la Strategia nazionale per l'economia circolare ed il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti prevedono tra gli obiettivi quello di supportare gli organi di controllo e le forze dell'ordine nella prevenzione e repressione, attraverso il nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti, nonche' quello di razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilita' dei rifiuti;

Considerato che l'introduzione della modalita' digitale per gli adempimenti ambientali risulta funzionale al RENTRI, consentendo la trasmissione ed acquisizione dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi;

Dato atto che e' stata effettuata la procedura partecipata con gli stakeholders;

Acquisito il concerto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con nota prot. n. 4090 del 31 gennaio 2023;

Sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di competenza, il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, acquisiti con nota prot. n. 2733 del 3 febbraio 2023;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere con provvedimento n. 287 del 22 agosto 2022;

Vista la comunicazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535, giusta notifica 2022/656/I del 29 settembre 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2022;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 4855 del 1° marzo 2023;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento disciplina il sistema di tracciabilita' dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, di seguito RENTRI, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. Il presente regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita', definendo:

a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l'indicazione altresì delle modalita' di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;

b) le modalita' di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano

volontariamente aderirvi;

c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);

d) le modalita' per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le modalita' di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) le modalita' di interoperabilita' per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

f) le modalita' di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

g) le modalita' di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;

h) le modalita' per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario.

3. Gli allegati I e II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l'iscrizione al RENTRI ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019. Gli allegati I, II e III sono parte integrante del presente regolamento.

Art. 2

Aggiornamento delle disposizioni tecniche e dei contributi

1. Gli allegati di cui all'articolo 1, comma 3, in caso di intervenute novita' tecniche o operative, sono aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica secondo le modalita' di cui al comma 6 dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, le definizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le definizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonche' le seguenti:

a) «unita' locale»: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o piu' attivita' economiche e dove sono realizzate le attivita' da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione;

b) «operatore»: il soggetto iscritto al RENTRI;

c) «sistema gestionale»: il sistema informatico utilizzato dall'operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale e' possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari

per l'identificazione dei rifiuti;

d) «utente»: il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni.

Titolo II

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

Art. 4

Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico

1. E' approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I.

2. Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

3. Il registro cronologico di carico e scarico e' tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:

a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita' previste dalla normativa sui registri IVA;

b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; la compilazione in modalita' digitale e' effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilita' di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora cio' sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;

2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilita' dell'utente;

3) qualunque rettifica alle registrazioni e' memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;

4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

4. Il registro cronologico e' tenuto in modalita' digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20.

Art. 5

Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto

1. E' approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell'allegato II.

2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e' emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformita' al modello riportato nell'allegato II ed e' integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del

trasporto.

3. Ferma restando la responsabilita' del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario puo' essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

4. Il formulario di identificazione del rifiuto e' vidimato digitalmente con le modalita' indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 2, se in formato digitale.

5. L'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 6

Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo

1. I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.

2. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo e' generato conformemente ai modelli di cui all'allegato II ed e' identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.

3. L'applicazione di cui al comma 2 rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari un accesso dedicato al servizio anche in modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.

4. Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, e' riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

5. La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti puo' avvenire:

- a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore;
- b) mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;
- c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI secondo le procedure operative di cui all'articolo 21.

Art. 7

Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale

1. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale e' un documento informatico il cui formato e' definito con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.

2. Il formulario e' vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio.

3. Il formulario viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto e' effettuata mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.

4. Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto e' accompagnato da una stampa del formulario digitale di

identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui all'allegato II e prodotto con le modalita' indicate nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8. In alternativa, durante il trasporto e' garantita la possibilita' di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.

5. Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unita' locale, sono garantite in qualunque momento la possibilita' di riproduzione dei documenti archiviati e dei documenti posti in conservazione e la verifica della corrispondenza delle informazioni trasmesse al RENTRI rispetto a quanto desumibile dagli archivi informatici degli operatori, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.

6. I sistemi gestionali adottati dall'operatore devono garantire nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

7. La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI e consente di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il formulario e' cosi' reso disponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

8. Il formulario di identificazione del rifiuto e' emesso e gestito in modalita' digitale secondo quanto indicato dal presente articolo nel rispetto delle procedure operative di cui all'articolo 21, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c).

9. Prima della scadenza di cui al comma 8 il formulario di identificazione del rifiuto puo' essere volontariamente emesso in formato digitale.

Art. 8

Specifiche tecniche

1. Al fine di assicurare la conformita' ai modelli dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione del rifiuto disciplinati dal presente regolamento, la Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul sito del RENTRI le specifiche tecniche per la redazione in formato elettronico dei citati modelli.

2. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla loro pubblicazione.

Art. 9

Applicabilita' dei nuovi modelli

1. I modelli di cui agli articoli 4 e 5 sono applicabili a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a). Le modalita' di compilazione dei citati modelli sono definite con il decreto di cui all'articolo 21, comma 1.

2. Sino alla data di cui al comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 193, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto legislativo.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Titolo III

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Art. 10

Struttura organizzativa del registro elettronico nazionale

1. Il RENTRI e' gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.

2. Il RENTRI e' articolato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attivita' inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione e' inserita l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679;

b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all'articolo 16.

3. Il RENTRI e' integrato con la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Art. 11

Funzioni di supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali

1. L'Albo nazionale gestori ambientali fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per:

a) la gestione dei rapporti con l'utenza, le associazioni di categoria e le associazioni dei produttori di software, compresa l'informazione e la comunicazione;

b) gli aspetti operativi di funzionamento della piattaforma telematica per la tracciabilita' descritti nel presente regolamento;

c) la predisposizione della documentazione tecnica relativa alle specifiche funzionali per la gestione ed evoluzione del RENTRI.

2. Le sezioni regionali presso le camere di commercio assicurano la gestione dei rapporti con gli utenti del RENTRI, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, e l'organizzazione di adeguate attivita' di formazione ed informazione. Le sezioni regionali di cui al primo periodo assicurano altresì la gestione delle procedure applicative relative all'iscrizione e alla verifica dei pagamenti, integrate nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

3. I costi sostenuti per le attivita' di supporto fornito dalla segreteria del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e dalle sezioni regionali di cui al comma 2, da riconoscersi ai fini del rimborso delle spese di gestione e funzionamento del RENTRI, sono rendicontati sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Unioncamere.

Art. 12

Iscrizione al RENTRI

1. Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:

a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;

c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

e) i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

2. I soggetti di cui al comma 1 procedono all'iscrizione al RENTRI con le tempistiche riportate all'articolo 13 e con le modalita' indicate dall'articolo 21, fornendo gli ulteriori dati richiesti, rispetto a quelli derivanti dall'interconnessione con il Registro delle imprese, con l'Albo nazionale gestori ambientali, con il catasto dei rifiuti e con il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.

3. Nel caso in cui un operatore avvii l'attivita' soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.

4. I soggetti che svolgono attivita' di trattamento dei rifiuti al momento dell'iscrizione inseriscono nella sezione anagrafica del RENTRI le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente ovvero alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le modalita' indicate all'articolo 21 del presente regolamento, indicando gli estremi dei relativi provvedimenti. Gli stessi soggetti sono tenuti entro trenta giorni a comunicare, con le medesime modalita', ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa. L'inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all'originale comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata trasmissione della documentazione di cui al presente comma, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Per l'iscrizione al RENTRI e' dovuto un diritto di segreteria con riferimento ad ogni unita' locale soggetta all'obbligo di iscrizione, nella misura indicata alla voce 36.1 della tabella A allegata al decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2012.

6. I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. E' data facolta' in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.

7. La cancellazione dal RENTRI degli operatori iscritti o di una o piu' unita' locale in ragione del venir meno nell'anno solare precedente dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione ha effetto a partire dall'anno solare successivo.

8. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali:

a) effettuano i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sulle dichiarazioni di cui al comma 4 del presente articolo;

b) mettono a disposizione della Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite della piattaforma telematica, apposita reportistica al fine del monitoraggio dell'andamento del RENTRI;

c) accreditano le iscrizioni dei soggetti delegati di cui all'articolo 18 nell'apposita sezione del RENTRI.

9. Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi.

Art. 13

Tempistiche di iscrizione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'iscrizione al RENTRI e' effettuata con le seguenti tempistiche:

a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu' di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;

b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali

pericolosi e non pericolosi con piu' di dieci dipendenti;

c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

2. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.

3. Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti e' calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 14

Contributo annuale e diritto di segreteria

1. La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI e' assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi dell'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, nella misura e con le modalita' indicate nell'allegato III.

2. Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unita' locale, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

3. Il contributo annuale per il primo anno e' versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale e' versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.

4. Ogni variazione all'iscrizione e' soggetta al pagamento del diritto di segreteria, secondo le modalita' di cui all'allegato III.

Art. 15

Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI

1. A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalita' di cui all'articolo 21.

2. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non e' dovuta. I soggetti di cui all'articolo 18 trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione.

3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 8. I dati relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari secondo le procedure di cui all'articolo 21.

4. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, il produttore puo' richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi. Nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3 procede il produttore iniziale.

5. Ai fini di cui al presente articolo, gli operatori assicurano l'interoperabilita' del loro sistema gestionale con il RENTRI, nel rispetto delle procedure definite ai sensi dell'articolo 21.

6. Il RENTRI rende disponibile agli operatori, un servizio di consultazione delle informazioni sulle autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari, presenti nella sezione Anagrafica.

Art. 16

Sistemi di geolocalizzazione

1. Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della finalita' e della conservazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 17

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

1. A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la disponibilita' delle tecnologie di cui all'articolo 16 e' requisito di idoneita' tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il Comitato nazionale, con propria delibera, definisce le modalita' e le tempistiche per l'aggiornamento delle iscrizioni in essere.

Art. 18

Deleghe

1. I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con riferimento alle attivita' di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. A tal fine, i soggetti delegati ai sensi del presente articolo sono tenuti a:

a) iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative di cui all'articolo 21;

b) trasmettere i dati con le modalita' e le tempistiche stabilite dal presente regolamento.

3. I produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema.

4. Le modalita' per la gestione delle deleghe di cui al presente articolo sono definite con le procedure operative di cui all'articolo 21 che assicurano modalita' semplificate, anche in considerazione delle deleghe gia' rilasciate con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 19

Utilizzo e accesso ai dati presenti nel RENTRI

1. Il RENTRI e' interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 del 1994, secondo le regole tecniche di interoperabilita' fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

2. Le modalita' di interoperabilita' di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la fruizione degli stessi sono definiti dal

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dei decreti direttoriali di cui all'articolo 21.

3. A partire dalla prima annualita' successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel RENTRI ad altri enti, amministrazioni ed organi di controllo preliminarmente accreditati presso il RENTRI per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.

Art. 20

Servizi di supporto alla transizione digitale

1. Tramite il RENTRI il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica mette a disposizione un servizio per i singoli operatori al fine di agevolare l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alla trasmissione dei dati.

2. Tramite il RENTRI il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili i servizi per l'utilizzo in interoperabilita' degli strumenti di autenticazione e sottoscrizione digitale nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale e dalle regole tecniche definite dall'AgID.

3. Le modalita' operative di cui all'articolo 21 disciplinano la fruizione dei servizi di cui al presente articolo.

Art. 21

Modalita' operative

1. La Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu' decreti direttoriali:

a) le modalita' operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonche' il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

b) le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalita' perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;

c) i requisiti informatici per garantire l'interoperabilita' del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;

d) le modalita' di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5;

e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;

f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;

g) le modalita' di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20.

2. I decreti direttoriali di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito del RENTRI.

Art. 22

Trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti CE

1. Le procedure per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 nonché del documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e le relative modalità di interoperabilità sono definite dalla Direzione generale competente in materia, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Titolo IV

DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Art. 23

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) sono abrogati il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148.

Art. 24

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2023

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg.ne n. 1798

Allegato

ALLEGATO I
REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO
(Articolo 4, comma 1)

ALLEGATO II
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
(Articolo 5, comma 1)

ALLEGATO III
CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA
(Articolo 14)

1. I contributi sono definiti nella misura riportata nella tabella I al presente allegato.

Tabella I

=====			
CLASSI DI UTENTI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno)	CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)

Articolo 13, comma 1, lettera a)	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
Articolo 13, comma 1, lettera b)	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
Articolo 13, comma 1, lettera c)	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00

2. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) - enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu' di 50 dipendenti, e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unita' locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualita' successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unita' locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).

3. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) - enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu' di 10 dipendenti - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unita' locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualita' successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unita' locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).

4. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) - tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 135 del 2018 - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unita' locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualita' successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unita' locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).

5. Ogni variazione all'iscrizione e' soggetta al pagamento di un diritto di segreteria nella misura indicata alla voce 36.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012 recante Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di Commercio e relativa approvazione della tabella A.

6. I diritti di segreteria, il CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno) e il CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo), sono corrisposti con le modalita' di pagamento previste per le pubbliche amministrazioni.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella I

CLASSI DI UTENTI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno)	CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)
Articolo 13, comma 1, lettera a)	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
Articolo 13, comma 1, lettera b)	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
Articolo 13, comma 1, lettera c)	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00

2. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) - enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).

3. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) - enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).

4. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) - tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 135 del 2018 - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).

5. Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria nella misura indicata alla voce 36.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012 recante Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di Commercio e relativa approvazione della tabella A.

6. I diritti di segreteria, il CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno) e il CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo), sono corrisposti con le modalità di pagamento previste per le pubbliche amministrazioni.

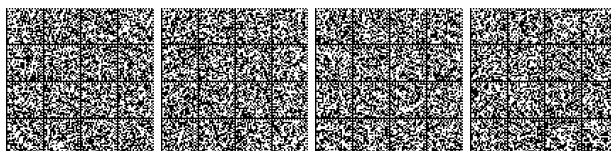
REFERIMENTI OPERAZIONE		IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO		INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S		PROVENIENZA DEL RIFIUTO	
1) Registrazione n.	8) Codice FER	9) Provenienza	10) Descrizione del rifiuto	22) Num. Formulario	23a) Trasporto	30) Denominazione	31) Codice fiscale
2) Del	11) Caratteristica di Pericolo (HP)	12) Stato fisico	13) Quantità	23b) Data inizio trasporto	24) Data fine trasporto	32) Indirizzo luogo di produzione	33) Denominazione
3) Carico	14) Unità di misura	15) Destinazione	16) Categoria AEE	25) Peso verificato a destino	26) Tipologia	34) Denominazione	35) N. Iscrizione Albo:
4) Scarico	17) Veicolo Fuori Uso (solo I)	18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N.:	19) Materiale	27) Quantità	28) Unità di misura	36) Denominazione	37) Codice fiscale
5) Riferimento operazione	20) Altro	21) Quantità (Kg)	22) Altro	29) Causale	30) Altro	38) N. Autorizzazione	39) Denominazione
6) Rettifica	23) Altro	24) Altro	25) Altro	31) Tipologia	32) Altro	40) Codice fiscale	41) N. Iscrizione Albo:
7) Stoccaggio istantaneo	26) Altro	27) Altro	28) Altro	33) Tipologia	34) Altro	42) Denominazione	43) Codice fiscale
8) Altro	29) Altro	30) Altro	31) Altro	35) Tipologia	36) Altro	44) Denominazione	45) Codice fiscale
9) Altro	32) Altro	33) Altro	34) Altro	37) Tipologia	38) Altro	46) Denominazione	47) Codice fiscale
10) Altro	35) Altro	36) Altro	37) Altro	39) Tipologia	40) Altro	48) Denominazione	49) Codice fiscale
11) Altro	38) Altro	39) Altro	40) Altro	41) Tipologia	42) Altro	50) Denominazione	51) Codice fiscale
12) Altro	41) Altro	42) Altro	43) Altro	43) Tipologia	44) Altro	52) Denominazione	53) Codice fiscale
13) Altro	44) Altro	45) Altro	46) Altro	45) Tipologia	46) Altro	54) Denominazione	55) Codice fiscale
14) Altro	47) Altro	48) Altro	49) Altro	47) Tipologia	48) Altro	56) Denominazione	57) Codice fiscale
15) Altro	50) Altro	51) Altro	52) Altro	49) Tipologia	50) Altro	58) Denominazione	59) Codice fiscale
16) Altro	53) Altro	54) Altro	55) Altro	51) Tipologia	52) Altro	60) Denominazione	61) Codice fiscale
17) Altro	56) Altro	57) Altro	58) Altro	53) Tipologia	54) Altro	62) Denominazione	63) Codice fiscale
18) Altro	59) Altro	60) Altro	61) Altro	55) Tipologia	56) Altro	64) Denominazione	65) Codice fiscale
19) Altro	62) Altro	63) Altro	64) Altro	57) Tipologia	58) Altro	66) Denominazione	67) Codice fiscale
20) Altro	65) Altro	66) Altro	67) Altro	59) Tipologia	60) Altro	68) Denominazione	69) Codice fiscale
21) Altro	68) Altro	69) Altro	70) Altro	61) Tipologia	62) Altro	70) Denominazione	71) Codice fiscale
22) Altro	71) Altro	72) Altro	73) Altro	63) Tipologia	64) Altro	72) Denominazione	73) Codice fiscale
23) Altro	74) Altro	75) Altro	76) Altro	65) Tipologia	66) Altro	74) Denominazione	75) Codice fiscale
24) Altro	77) Altro	78) Altro	79) Altro	67) Tipologia	68) Altro	76) Denominazione	77) Codice fiscale
25) Altro	80) Altro	81) Altro	82) Altro	69) Tipologia	70) Altro	78) Denominazione	79) Codice fiscale
26) Altro	83) Altro	84) Altro	85) Altro	71) Tipologia	72) Altro	80) Denominazione	81) Codice fiscale
27) Altro	86) Altro	87) Altro	88) Altro	73) Tipologia	74) Altro	82) Denominazione	83) Codice fiscale
28) Altro	89) Altro	90) Altro	91) Altro	75) Tipologia	76) Altro	84) Denominazione	85) Codice fiscale
29) Altro	92) Altro	93) Altro	94) Altro	77) Tipologia	78) Altro	86) Denominazione	87) Codice fiscale
30) Altro	95) Altro	96) Altro	97) Altro	79) Tipologia	80) Altro	88) Denominazione	89) Codice fiscale
31) Altro	98) Altro	99) Altro	100) Altro	81) Tipologia	82) Altro	90) Denominazione	91) Codice fiscale
32) Altro	101) Altro	102) Altro	103) Altro	83) Tipologia	84) Altro	92) Denominazione	93) Codice fiscale
33) Altro	104) Altro	105) Altro	106) Altro	85) Tipologia	86) Altro	94) Denominazione	95) Codice fiscale
34) Altro	107) Altro	108) Altro	109) Altro	87) Tipologia	88) Altro	96) Denominazione	97) Codice fiscale
35) Altro	110) Altro	111) Altro	112) Altro	89) Tipologia	90) Altro	98) Denominazione	99) Codice fiscale
36) Altro	113) Altro	114) Altro	115) Altro	91) Tipologia	92) Altro	100) Denominazione	101) Codice fiscale
37) Altro	116) Altro	117) Altro	118) Altro	93) Tipologia	94) Altro	102) Denominazione	103) Codice fiscale
38) Altro	119) Altro	120) Altro	121) Altro	95) Tipologia	96) Altro	104) Denominazione	105) Codice fiscale
39) Altro	122) Altro	123) Altro	124) Altro	97) Tipologia	98) Altro	106) Denominazione	107) Codice fiscale
40) Altro	125) Altro	126) Altro	127) Altro	99) Tipologia	100) Altro	108) Denominazione	109) Codice fiscale
41) Altro	128) Altro	129) Altro	130) Altro	101) Tipologia	102) Altro	110) Denominazione	111) Codice fiscale
42) Altro	131) Altro	132) Altro	133) Altro	103) Tipologia	104) Altro	112) Denominazione	113) Codice fiscale
43) Altro	134) Altro	135) Altro	136) Altro	105) Tipologia	106) Altro	114) Denominazione	115) Codice fiscale
44) Altro	137) Altro	138) Altro	139) Altro	107) Tipologia	108) Altro	116) Denominazione	117) Codice fiscale
45) Altro	140) Altro	141) Altro	142) Altro	109) Tipologia	110) Altro	118) Denominazione	119) Codice fiscale
46) Altro	143) Altro	144) Altro	145) Altro	111) Tipologia	112) Altro	120) Denominazione	121) Codice fiscale
47) Altro	146) Altro	147) Altro	148) Altro	113) Tipologia	114) Altro	122) Denominazione	123) Codice fiscale
48) Altro	149) Altro	150) Altro	151) Altro	115) Tipologia	116) Altro	124) Denominazione	125) Codice fiscale
49) Altro	152) Altro	153) Altro	154) Altro	117) Tipologia	118) Altro	126) Denominazione	127) Codice fiscale
50) Altro	155) Altro	156) Altro	157) Altro	119) Tipologia	120) Altro	128) Denominazione	129) Codice fiscale
51) Altro	158) Altro	159) Altro	160) Altro	121) Tipologia	122) Altro	130) Denominazione	131) Codice fiscale
52) Altro	161) Altro	162) Altro	163) Altro	123) Tipologia	124) Altro	132) Denominazione	133) Codice fiscale
53) Altro	164) Altro	165) Altro	166) Altro	125) Tipologia	126) Altro	134) Denominazione	135) Codice fiscale
54) Altro	167) Altro	168) Altro	169) Altro	127) Tipologia	128) Altro	136) Denominazione	137) Codice fiscale
55) Altro	170) Altro	171) Altro	172) Altro	129) Tipologia	130) Altro	138) Denominazione	139) Codice fiscale
56) Altro	173) Altro	174) Altro	175) Altro	131) Tipologia	132) Altro	140) Denominazione	141) Codice fiscale
57) Altro	176) Altro	177) Altro	178) Altro	133) Tipologia	134) Altro	142) Denominazione	143) Codice fiscale
58) Altro	179) Altro	180) Altro	181) Altro	135) Tipologia	136) Altro	144) Denominazione	145) Codice fiscale
59) Altro	182) Altro	183) Altro	184) Altro	137) Tipologia	138) Altro	146) Denominazione	147) Codice fiscale
60) Altro	185) Altro	186) Altro	187) Altro	139) Tipologia	140) Altro	148) Denominazione	149) Codice fiscale
61) Altro	188) Altro	189) Altro	190) Altro	141) Tipologia	142) Altro	150) Denominazione	151) Codice fiscale
62) Altro	191) Altro	192) Altro	193) Altro	143) Tipologia	144) Altro	152) Denominazione	153) Codice fiscale
63) Altro	194) Altro	195) Altro	196) Altro	145) Tipologia	146) Altro	154) Denominazione	155) Codice fiscale
64) Altro	197) Altro	198) Altro	199) Altro	147) Tipologia	148) Altro	156) Denominazione	157) Codice fiscale
65) Altro	200) Altro	201) Altro	202) Altro	149) Tipologia	150) Altro	158) Denominazione	159) Codice fiscale
66) Altro	203) Altro	204) Altro	205) Altro	151) Tipologia	152) Altro	160) Denominazione	161) Codice fiscale
67) Altro	206) Altro	207) Altro	208) Altro	153) Tipologia	154) Altro	162) Denominazione	163) Codice fiscale
68) Altro	209) Altro	210) Altro	211) Altro	155) Tipologia	156) Altro	164) Denominazione	165) Codice fiscale
69) Altro	212) Altro	213) Altro	214) Altro	157) Tipologia	158) Altro	166) Denominazione	167) Codice fiscale
70) Altro	215) Altro	216) Altro	217) Altro	159) Tipologia	160) Altro	168) Denominazione	169) Codice fiscale
71) Altro	218) Altro	219) Altro	220) Altro	161) Tipologia	162) Altro	170) Denominazione	171) Codice fiscale
72) Altro	221) Altro	222) Altro	223) Altro	163) Tipologia	164) Altro	172) Denominazione	173) Codice fiscale
73) Altro	224) Altro	225) Altro	226) Altro	165) Tipologia	166) Altro	174) Denominazione	175) Codice fiscale
74) Altro	227) Altro	228) Altro	229) Altro	167) Tipologia	168) Altro	176) Denominazione	177) Codice fiscale
75) Altro	230) Altro	231) Altro	232) Altro	169) Tipologia	170) Altro	178) Denominazione	179) Codice fiscale
76) Altro	233) Altro	234) Altro	235) Altro	171) Tipologia	172) Altro	180) Denominazione	181) Codice fiscale
77) Altro	236) Altro	237) Altro	238) Altro	173) Tipologia	174) Altro	182) Denominazione	183) Codice fiscale
78) Altro	239) Altro	240) Altro	241) Altro	175) Tipologia	176) Altro	184) Denominazione	185) Codice fiscale
79) Altro	242) Altro	243) Altro	244) Altro	177) Tipologia	178) Altro	186) Denominazione	187) Codice fiscale
80) Altro	245) Altro	246) Altro	247) Altro	179) Tipologia	180) Altro	188) Denominazione	189) Codice fiscale
81) Altro	248) Altro	249) Altro	250) Altro	181) Tipologia	182) Altro	190) Denominazione	191) Codice fiscale
82) Altro	251) Altro	252) Altro	253) Altro	183) Tipologia	184) Altro	192) Denominazione	193) Codice fiscale
83) Altro	254) Altro	255) Altro	256) Altro	185) Tipologia	186) Altro	194) Denominazione	195) Codice fiscale
84) Altro	257) Altro	258) Altro	259) Altro	187) Tipologia	188) Altro	196) Denominazione	197) Codice fiscale
85) Altro	260) Altro	261) Altro	262) Altro	189) Tipologia	190) Altro	198) Denominazione	199) Codice fiscale
86) Altro	263) Altro	264) Altro	265) Altro	191) Tipologia	192) Altro	200) Denominazione	201) Codice fiscale
87) Altro	266) Altro	267) Altro	268) Altro	193) Tipologia	194) Altro	202) Denominazione	203) Codice fiscale
88) Altro	269) Altro	270) Altro	271) Altro	195) Tipologia	196) Altro	204) Denominazione	205) Codice fiscale
89) Altro	272) Altro	273) Altro	274) Altro	197) Tipologia	198) Altro	206) Denominazione	207) Codice fiscale
90) Altro	275) Altro	276) Altro	277) Altro	199) Tipologia	200) Altro	208) Denominazione	209) Codice fiscale
91) Altro	278) Altro	279) Altro	280) Altro	201) Tipologia	202) Altro	210) Denominazione	211) Codice fiscale
92) Altro	281) Altro	282) Altro	283) Altro	203) Tipologia	204) Altro	212) Denominazione	213) Codice fiscale
93) Altro	284) Altro	285) Altro	286) Altro	205) Tipologia	206) Altro	214) Denominazione	215) Codice fiscale
94) Altro	287) Altro	288) Altro	289) Altro	207) Tipologia	208) Altro	216) Denominazione	217) Codice fiscale
95) Altro	290) Altro	291) Altro	292) Altro	209) Tipologia	210) Altro	218) Denominazione	219) Codice fiscale
96) Altro	293) Altro	294) Altro	295) Altro	211) Tipologia	212) Altro	220) Denominazione	221) Codice fiscale
97) Altro	296) Altro	297) Altro	298) Altro	213) Tipologia	214) Altro	222) Denominazione	223) Codice fiscale
98) Altro	299) Altro	300) Altro	301) Altro	215) Tipologia	216) Altro	224) Denominazione	225) Codice fiscale
99) Altro	302) Altro	303) Altro	304) Altro	217) Tipologia	218) Altro	226) Denominazione	227) Codice fiscale
100) Altro	305) Altro	306) Altro	307) Altro	219) Tipologia	220) Altro	228) Denominazione	229) Codice fiscale
101) Altro	308) Altro	309) Altro	310) Altro	221) Tipologia	222) Altro	230) Denominazione	231) Codice fiscale
102) Altro	311) Altro	312) Altro	313) Altro	223) Tipologia	224) Altro	232) Denominazione	233) Codice fiscale
103) Altro	314) Altro	315) Altro	316) Altro	225) Tipologia	226) Altro	234) Denominazione	235) Codice fiscale
104) Altro	317) Altro	318) Altro	319) Altro	227) Tipologia	228) Altro	236) Denominazione	237) Codice fiscale
105) Altro	320) Altro	321) Altro	322) Altro	229) Tipologia	230) Altro	238) Denominazione	239) Codice fiscale
106) Altro	323) Altro	324) Altro	325) Altro	231) Tipologia	232) Altro	240) Denominazione	241) Codice fiscale
107) Altro	326) Altro	327) Altro	328) Altro	233) Tipologia	234) Altro	242) Denominazione	243) Codice fiscale
108) Altro	329) Altro	330) Altro	331) Altro	235) Tipologia	236) Altro	244) Denominazione	245) Codice fiscale
109) Altro	332) Altro	333) Altro	334) Altro	237) Tipologia	238) Altro	246) Denominazione	247) Codice fiscale
110) Altro	335) Altro	336) Altro	337) Altro	239) Tipologia	240) Altro	248) Denominazione	249) Codice fiscale
111) Altro	338) Altro	339) Altro	340) Altro	241) Tipologia	242) Altro	250) Denominazione	251) Codice fiscale
112) Altro	341) Altro	342) Altro	343) Altro	243) Tipologia	244) Altro	252) Denominazione	253) Codice fiscale
113) Altro	344) Altro	345) Altro	346) Altro	245) Tipologia	246) Altro	254) Denominazione	255) Codice fiscale
114) Altro	347) Altro	348) Altro	349) Altro	247) Tipologia	248) Altro	256) Denominazione	257) Codice fiscale
115) Altro	350) Altro	351) Altro	352) Altro	249) Tipologia	250) Altro	258) Denominazione	259) Codice fiscale
116) Altro	353) Altro	354) Altro	355) Altro				

ALLEGATO II
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO
 (Articolo 5, comma 1)

FORMULARIO										DATA EMISSIONE				REGISTRO		REGISTRO: n. registrazione							
										g	g	m	m	a	a	No					a	a	
1) Produttore	Denominazione										Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:												
	Unità locale:																						
	CF																						
	N.Aut./Comunicazione:										Tipo				N. Iscr.Albo:								
2) Detentore	Denominazione																						
	Unità locale:																						
	CF																						
	N.Aut./Comunicazione:										Tipo				N. Iscr.Albo:								
3) Destinatario	Denominazione																						
	Unità locale:																						
	CF										R D												
	N.Aut./Comunicazione:										Tipo				N. Iscr.Albo:								
4) Trasportatore (nel caso di trasporto su più tratte compilare l'allegato "Allegato")	Denominazione																						
	CF																						
	N. Iscr.Albo:																						
5) Intermediario o Commerciante (nel caso di più)	Denominazione																						
	CF																						
	N. Iscr.Albo:																						
6) Caratteristiche del rifiuto										Codice EER:				Descrizione									
Provenienza: Urbano										Speciale				Caratteristiche di pericolo (H)									
Quantità:										kg				Verificato in partenza									
Stato fisico: SP S L FP VS										Caratt. Chimico/Fisiche:													
Analisi/rapporto di prova										Classificazione				Nr. Valida al: g g m m a a									
Trasporto ADR										Classe pericolo:				N. ONU Note:									
Aspetto esteriore dei rifiuti:										Num. Colli				Rinfusa									
7) Firma Produttore/Detentore																							
8) Nome e Cognome conducente																							
Targa mezzo										Targa rimorchio													
9) Ora/Data inizio trasp.										h h m m - g g m m a a													
Percorso (se diverso dal più breve):																							
10) MICRORACCOLTA (nel caso di microraccolta compilare l'allegato "sezione microraccolta")																							
11) Firma conducente:																							
12) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO																							
Accettazione										Acc. per intero				Acc. parzialmente				Respinto		In attesa di verifica analitica			
Quantità accettata										Kg				Causale: NC IR A									
Quantità respinta										Kg													
Ora/Data arrivo										h h m m - g g m m a a				Firma del Destinatario									
13) Trasbordo parziale	Denominazione nuovo trasport. o produttore originario																						
	CF																						
	N° FIR:																						
	Quantità residua:										Kg				Causale:								
14) Trasbordo totale	Denominazione nuovo trasportatore																						
	Targa mezzo										Targa rimorchio												
	CF																						
	Iscr.Albo:																						
Cognome e nome del conducente:										Presa in carico rimorchio precedente:													
Ora/Data presa										h h m m - g g m m a a				Firma Conducente									
15) Sosta tecnica	Luogo di stazionamento:																						
	Ora/Data sospensione trasporto										h h m m - g g m m a a												
Ora/Data ripresa trasporto										h h m m - g g m m a a													
16) II° Destinatario	Denominazione																						
	Unità locale:																						
	Cod.Fis										R D												
	N.Aut./Comunicazione:										Tipo												
	Quantità accettata										Kg												
17) Annotazioni	Ora/Data arrivo										h h m m - g g m m a a				Firma del Destinatario								



FORMULARIO		DATA EMISSIONE		TRATTE	
N°		gg/mese/anno			
TERMINALISTI					
TERMINALISTA 1		TERMINALISTA 2		TERMINALISTA 3	
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____	
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____	
I. Albo: _____		I. Albo: _____		I. Albo: _____	
Presenza in carico		Presenza in carico		Presenza in carico	
data/ora _____ / _____		data/ora _____ / _____		data/ora _____ / _____	
Firma terminalista: _____		Firma: _____		Firma: _____	
TRATTA FERROVIARIA					
GESTORE FERROVIARIO 1		GESTORE FERROVIARIO 2		GESTORE FERROVIARIO 3	
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____	
Treno: _____ RID ☐		Treno: _____ RID ☐		Treno: _____ RID ☐	
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____	
I. Albo: _____		I. Albo: _____		I. Albo: _____	
Tratta 1		Tratta 2		Tratta 3	
data/ora _____ / _____		data/ora _____ / _____		data/ora _____ / _____	
Firma: _____		Firma: _____		Firma: _____	
TRATTA MARITTIMA					
GESTORE MARITTIMO 1		GESTORE MARITTIMO 2		GESTORE MARITTIMO 3	
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____	
Nave: _____ IMDG ☐		Nave: _____ IMDG ☐		Nave: _____ IMDG ☐	
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____	
I. Albo: _____		I. Albo: _____		I. Albo: _____	
Presenza in carico		Presenza in carico		Presenza in carico	
data/ora _____ / _____		data/ora _____ / _____		data/ora _____ / _____	
Firma: _____		Firma: _____		Firma: _____	
II TRATTA TERRESTRE					
II VETTORE TERRESTRE 1		II VETTORE TERRESTRE 2		II VETTORE TERRESTRE 3	
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____	
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____	
I. Albo: _____		I. Albo: _____		I. Albo: _____	
Cognome e nome: _____		Cognome e nome: _____		Cognome e nome: _____	
Targa Automezzo _____		Targa Automezzo _____		Targa Automezzo _____	
Targa rimorchio _____		Targa rimorchio _____		Targa rimorchio _____	
Presenza in carico rimorchio precedente ☐		Presenza in carico rimorchio precedente ☐		Presenza in carico rimorchio precedente ☐	
Presenza in carico		Presenza in carico		Presenza in carico	
data/ora _____ / _____		data/ora _____ / _____		data/ora _____ / _____	
Firma: _____		Firma: _____		Firma: _____	
INTERMEDIARIO					
INTERMEDIARIO 1		INTERMEDIARIO 2		INTERMEDIARIO 3	
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____	
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____	
I. Albo: _____		I. Albo: _____		I. Albo: _____	
Annotazioni: _____					



FORMULARIO		DATA EMISSIONE						MICRORACCOLTA				
		g	g	m	m	a	a					
2) Produttore	Denominazione:											Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:											Percorso (se diverso dal più breve):
	CF											
	N. Iscr.Albo:											
3) Produttore	Denominazione:											Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:											Percorso (se diverso dal più breve):
	CF											
	N. Iscr.Albo:											
4) Produttore	Denominazione:											Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:											Percorso (se diverso dal più breve):
	CF											
	N. Iscr.Albo:											
5) Produttore	Denominazione:											Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:											Percorso (se diverso dal più breve):
	CF											
	N. Iscr.Albo:											
6) Produttore	Denominazione:											Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:											Percorso (se diverso dal più breve):
	CF											
	N. Iscr.Albo:											
7) Produttore	Denominazione:											Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:											Percorso (se diverso dal più breve):
	CF											
	N. Iscr.Albo:											
8) Produttore	Denominazione:											Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:											Percorso (se diverso dal più breve):
	CF											
	N. Iscr.Albo:											
9) Produttore	Denominazione:											Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:											Percorso (se diverso dal più breve):
	CF											
	N. Iscr.Albo:											
10) Produttore	Denominazione:											Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:											Percorso (se diverso dal più breve):
	CF											
	N. Iscr.Albo:											

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). (Omissis).

